



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 11 marzo 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 6/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Sospensione delle attività di gioco all'interno degli esercizi.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

considerato che la *ratio* del decreto è quella di evitare occasioni di assembramento, e che si ritiene necessario sospendere qualsiasi attività a carattere di trattenimento non ricompresa nell'elenco esemplificativo di cui sopra, il cui svolgersi non risulta essere necessario né gestibile in relazione alla distanza sociale minima prevista dai decreti ministeriali;

ritenuto conseguentemente di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite alle specificità delle attività presenti nel territorio comunale;

atteso che tra le indicazioni diramate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, è stato specificato che rispetto alle attività di somministrazione sono altresì sospese le attività ludiche e gli eventi aggregativi svolti all'interno dei locali medesimi (a titolo esemplificativo, musica dal vivo, proiezione su schermi o altro);

preso atto che:

- all'interno dei pubblici esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (ovvero, pubblici esercizi di somministrazione aperti al pubblico, non aperti al pubblico ed esercizi alberghieri) possono essere installati, in virtù dell'articolo 13 della legge medesima, flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi da gioco complessivi;

- l'autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 86 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (tulps);

- gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del tulps (cd. NewSlot), possono essere installati, previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86, comma 3, lett. c) del tulps, all'interno di esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero in circoli privati o altre aree aperte al pubblico;

- sul territorio del comune sono presenti rivendite tabacchi e circoli privati, all'interno dei quali sono installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lettera a);

richiamati gli articoli 9 e 10 del tulps che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;

considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, necessario e proporzionato rispetto alle finalità di salute e sicurezza pubblica che i decreti intendono tutelare, di disporre l'obbligo per i titolari di esercizi, compresi i circoli privati, ove è autorizzata la pratica del gioco o sono installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, di spegnere gli apparecchi da gioco e di inibire ogni attività ludica, anche precludendo l'accesso alla clientela alle zone di gioco, fino a revoca della presente ordinanza;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

v i e t a

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la pratica del gioco all'interno di tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 e in quelli dotati di licenza ai sensi dell'articolo 86, comma 3, lettera c), del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (tulps) e, per l'effetto

o r d i n a



lo spegnimento degli apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 110, commi 6 e 7, del tulpse, e, dove possibile, l'inibizione alla clientela dell'accesso alle aree destinate al gioco.

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta, l'applicazione dell'articolo 10 del r.d. n. 773 del 1931, nonché la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Visto la Dirigente
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento